

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
(Ai sensi dell'art. 19 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia-Romagna
organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali)

Il giorno quindici del mese di aprile dell'anno 2020 (15.04.2020) tra le parti:

- il Datore di lavoro LGR MEDICAL SERVICES SRL
- il consulente del lavoro Dott. GRANATA ANDREA
- la R. S. U./R.S.A. (cognome nome degli eventuali rappresentanti dei lavoratori)
- per le OO.SS.
 - **Filcams Cgil di Bologna rappresentata da Stefano Biosi CON DELEGA NAZIONALE**
 - Fisascat Cisl _____ rappresentata da _____
 - Uiltucs _____ rappresentata da _____

Premesso

- a. che il datore di lavoro LGR MEDICAL SERVICES S.R.L. con sede in Via G. Dozza 94/96 – 40069 – ZOLA PEDROSA (BO), C.F. e P.IVA 02243990229, iscritta presso la C.C.I.A.A. di BOLOGNA al R.E.A. n. BO-543219, esercente attività di Manutenzione e riparazione di presidi medici per disabili, **Matricola INPS PRATO 3025875587 – CSC 10661 – Settore Industria** – Codice Ditta INAIL 19066464/04, CCNL Terziario con un organico complessivo di n. 53 unità lavorative, di cui 4 Part-time, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere la **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)** ai sensi dell'art. 19 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali
- b. Che la società svolge la propria attività su tre sedi operative dislocate in tre Regioni e precisamente:
EMILA ROMAGNA – Via G. Dozza 94/96 – Zola Predosa (BO) (Sede Legale)
TOSCANA – Via del Beccarello 57 – Prato – (PO) (Unità locale)
LAZIO – Viale Eiffel, 100 – Commercium Isola M43 – Roma (unità locale)
- c. che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti su ordinativi, commesse, e per l'adozione delle misure di distanziamento sociale volte al contenimento dell'epidemia.
- d. che il datore di lavoro LGR MEDICAL SERVICES SRL ha l'esigenza di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria utilizzando la causale COVID-19 nazionale;
- e. che i lavoratori coinvolti erano già in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- f. che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (specificare nell'allegato la data di cessazione)
- g. che NON vi sono lavoratori intermittenti

tutto ciò premesso



1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale ordinario;
3. le Parti, a fronte della riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla CIGO ai sensi dell'art. 19 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia-Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali;
4. Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 19 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di **CIGO a ZERO Ore per N. 3 lavoratori** e con riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48;
5. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 9 marzo ad un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, da esaurirsi entro il 31 agosto, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
6. La richiesta interesserà un numero massimo di 3.600 ore di cui 400 ore per il mese di marzo, 2.120 ore per il mese di aprile e 1.080 ore per il mese di maggio, il tutto come qui di seguito riportato

	Ore Marzo	Ore Aprile	Ore Maggio (fino al 10/05)	TOTALE
ZOLA PREDOSA (BO)	400	1.280	640	2.320
PRATO		360	200	560
ROMA		480	240	720
TOTALE	400	2.120	1.080	3.600

7. La suddetta sospensione riguarderà N. 3 dipendenti a ZERO ore in quanto 1 residente in provincia di Monza-Brianza "zona rossa" e N. 2 assunti per essere adibiti all'allestimento della nuova unità produttiva in corso di formalizzazione in provincia di Forlì-Cesena i cui lavori a causa dell'emergenza sanitaria sono stati sospesi, per le rimanenti ore, coerentemente con l'adozione delle misure di distanziamento sociale tra i lavoratori, saranno coinvolti a rotazione gli altri lavoratori. A tal file l'Azienda si impegna, per quanto possibile, ad attuare la riduzione dell'orario di lavoro a rotazione tra i lavoratori aventi funzioni fungibili e secondo le esigenze tecnico produttive-organizzative, e avuto riguardo alle qualifiche specifiche delle singole unità, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e discriminazione, tendo altresì conto delle rispettive situazioni socio-familiari;
8. L'Azienda anticiperà alle normali scadenze del periodo di paga il trattamento di integrazione salariale.
9. Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;




- Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Chancellor